

di cui al comma 4.

Art. 71.

*Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione*

1. È istituito il Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione, con una dotazione iniziale di 500 migliaia di euro, per concedere ai comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi (Missione 9, Programma 2). Le anticipazioni sono rimborsate al Fondo medesimo utilizzando le somme ricevute dai responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente (Titolo 4, Tipologia 100).

2. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il Fondo di rotazione, provvede alla relativa compensazione a valere sui trasferimenti regionali ai comuni inadempienti.

3. Il Fondo di rotazione è considerato un'anticipazione a sostegno degli enti locali ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e mediante il rientro delle somme degli enti che ne hanno beneficiato.

4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla gestione del Fondo e stabilisce con decreto, previo parere della competente commissione parlamentare, i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse a seguito di apposita graduatoria.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

Art. 72.

*Contrasto al lavoro irregolare nel settore edile*

1. Per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA) o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), il responsabile dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede:

a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla cassa edile;

b) a controllare, durante l'esecuzione dei lavori, la regolare presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato, l'UNILAV dei lavoratori, segnalando agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate;

c) a trasmettere allo Sportello unico dell'edilizia (SUE) o allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), alla fine dei lavori, il DURC dell'azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva.

Art. 73.